



Comune di Santa Giusta

(Provincia di Oristano)

Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - ☎ 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092

Prot. n.0008125

ORDINANZA N 09 del 22.07.2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione degli incendi nei lotti confinanti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

VISTA la nota della Direzione Territoriale Produzione di Cagliari della Rete Ferroviaria Italiana pervenuta in data 16.07.2024 con prot. n. 7929, con la quale si chiede l'emanazione di ordinanza sindacale per l'adozione di provvedimenti volti a prevenire innesco di incendi lungo la linea ferroviaria;

POSTO che:

- in caso di incendio nei lotti limitrofi alla rete ferroviaria la circolazione dei convogli subirebbe gravi interruzioni del servizio e danni sulla linea;

- dal 1 giugno al 31 ottobre vige in Sardegna il periodo di elevato rischio di incendio e che con l'approssimarsi della stagione estiva è auspicabile l'aumento di tale pericolo;

- è necessario intervenire con urgenza, a tutela della sicurezza e incolumità pubblica, per prevenire qualsiasi ipotesi di danno con l'imposizione di misure cautelative a carico dei privati e conduttori dei lotti confinanti con la sede ferroviaria;

VISTO il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 16 della L.689/1981;

ORDINA

A tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria di provvedere a:

- Tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo di elevato pericolo di incendio (fino al 31 ottobre p.v.);

- Circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

È inoltre vietato:

- l'attraversamento dei binari ferroviari da parte di capi di bestiame;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 soprarichiamato e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari ad **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento, si rimanda integralmente al D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.

- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on line e viene trasmessa a:

- Rete Ferroviaria Italiana – Direzione territoriale Produzione Cagliari;
- Questura di Oristano;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
- Prefettura di Oristano.
- Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di Marrubiu.

Santa Giusta, 22.07.2024



Il Sindaco
Andrea Casu